

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ARCIERI VILLA GUIDINI

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA', AFFILIAZIONE, DURATA

Articolo 1 – Denominazione e sede

Articolo 2 – Scopo e Attività

Articolo 3 – Affiliazione

Articolo 4 – Durata

TITOLO II

ASSOCIATI

Articolo 5 – Domanda di ammissione

Articolo 6 – Domicilio dei soci

Articolo 7 – Diritti e Doveri

Articolo 8 - Impegni

Articolo 9 – Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni

Articolo 10 – Recesso, Esclusione e perdita della qualità di associato

TITOLO III

LA STRUTTURA

Articolo 11 - Organi sociali

Articolo 12 – L'Assemblea Generale dei Soci

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

Articolo 14 – La rappresentanza legale

Articolo 15 – Obblighi di comunicazione

Articolo 16 – Il Presidente e il Vicepresidente

Articolo 17 – Segretario e Tesoriere

Articolo 18 – L’Organo di Revisione

Articolo 19 – I tesserati

Articolo 20 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

TITOLO IV

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 21 – Patrimonio

Articolo 22 – Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario

Articolo 23 – Utili e avanzi di gestione

Articolo 24 – Libri sociali

Articolo 25 – Pubblicità e trasparenza

TITOLO V

VOLONTARI

Articolo 26 – Prestazioni Sportive dei Volontari

TITOLO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 27 – Modifiche statutarie

Articolo 28 – Scioglimento

Articolo 29 – Liquidazione

Articolo 30 – Devoluzione del Patrimonio residuo

Articolo 31 – Controversie

Articolo 32 – Regolamenti interni

Articolo 33 – Norme di rinvio

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITA', AFFILIAZIONE, DURATA

Articolo 1 – Denominazione e sede

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod. è costituita un'associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Villa Guidini" in breve ASD Arcieri Villa Guidini (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14, D. Lgs. 39/2021.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo A.S.D.

L'Associazione ha sede in Zero Branco TV, via Giuseppe Mazzini 16 A ed è retta a gestione autonoma e disciplinata dal presente statuto che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'Associazione stessa.

L'associazione stabilisce come colori sociali la combinazione di "Azzurro- Rosso- Bianco" ed adotta come proprio simbolo il Logo riportato in calce al presente statuto.

La variazione della sede potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, purché rimanga entro lo stesso Comune di Zero Branco e senza che questo comporti la modifica del presente statuto.

Il presente statuto è esente da bollo

Articolo 2 – Scopo e attività

- 1- L'associazione è un'associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.
- 2- Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.
- 3- L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'Articolo 10, D. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Tiro con l'arco e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute spa, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di detta disciplina. A tal fine, come specificato al successivo art. 3, l'Associazione formulerà domanda di affiliazione alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.

- 4- L'Associazione ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione del tiro con l'arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva.
- 5- L'Associazione potrà altresì partecipare a gare, tornei, campionati e, sotto autorizzazione della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco), indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Tiro Con l'Arco compresa l'attività paralimpica.
- 6- Nei limiti previsti dall'articolo 9, D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
 - Attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del tiro con l'arco e di eventuali altre attività sportive;
 - Attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - La vendita di articoli sportivi;
 - La promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
 - Svolgere, sempre in connessione con il proprio fine istituzionale e nei limiti previsti dalla normativa richiamata, ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budget pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;
 - Nonché, promuovere la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione di libri, riviste, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle precedenti, compresa la fono e video incisione su qualsiasi supporto e la diffusione, distribuzione e vendita anche attraverso la gestione di esercizi di vendita al pubblico dei prodotti relativi;
 - Compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali che si ritengono utili al perseguimento degli scopi societari.

Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espletano a proprio nome e sotto la propria responsabilità.

- 7- L'associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
- 8- L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Articolo 3- Affiliazione

- 1- L'Associazione procederà alla propria affiliazione alla FITARCO (Federazione Italiana Tiro con l'arco). Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell'I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutte le disposizioni statutarie della FITARCO e di ogni altra Federazione e Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.
- 2- L'associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del CONI, della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco o di altre Federazioni Nazionali od Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
- 3- Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
- 4- L'associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nell'ambito delle assemblee sociali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della FITARCO, è nominato dal Presidente dell'associazione.
- 5- L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di generi ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 28 del presente statuto.

TITOLO II

ASSOCIATI

Articolo 5 – Domanda ammissione

- 1- Possono far parte dell'Associazione solo le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

- 2- Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della FITARCO e dell'Ente di Promozione di appartenenza e dei suoi organi.
- 3- Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
- 4- Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
- 5- La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
- 6- La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura della segreteria.
- 7- La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla FITARCO, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
- 8- In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse devono essere firmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il minore che abbia compiuto i 14 anni occorre il suo personale assenso.
- 9- Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
- 10- L'Associazione riconosce, sotto il semplice profilo sportivo, le seguenti figure societarie:
 - Soci Atleti, coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di socio è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Partecipano alla vita dell'Associazione e ne difendono i colori in manifestazioni sportive ufficiali.
 - Soci Sostenitori, coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di socio è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Pur non partecipando a manifestazioni ufficiali praticano lo sport del tiro con l'Arco.
 - Soci Giovani, di età inferiore ai 18 anni, coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio. Per quanto riguarda il loro diritto di voto ci si riferisce all'articolo 7 del presente statuto. La loro qualità di socio è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Partecipano alla vita dell'Associazione e ne difendono i colori in manifestazioni sportive ufficiali e/o non partecipandovi praticano lo sport del Tiro con l'Arco.
 - Tesserati, ben distinta da quella di "socio" non ha diritto di voto, sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di tesserato dal Consiglio Direttivo; la loro qualità di tesserato è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Partecipano alla vita dell'Associazione e ne difendono i colori in manifestazioni sportive ufficiali.

Articolo 6 – Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con l'Associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione nel Libro dei Soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 7 – Diritti e Doveri dei Soci

- 1- Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
- 2- In particolare, i soci hanno:
 - Il diritto a partecipare alle attività associative;
 - La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l'arco e ad usare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento;
 - Il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - Il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - Il diritto di candidarsi, se maggiorenni e che non rivestano nessuna carica politica, alle cariche sociali;
 - Il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio;
 - Il minore esercita il diritto di partecipazione all'Assemblea e di voto mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.8;
 - Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età;
 - I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamenti dell'associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo;
 - Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo;

Articolo 8 – Impegni dei Soci

I Soci, con l'adesione all'associazione, si impegnano a:

- 1- Visionare, accettare e rispettare il presente statuto nonché i regolamenti attuativi dell'Associazione;
- 2- Rispettare le deliberazioni degli organi associativi;
- 3- Contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;

- 4- Svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, locali e nazionali, con spirito di servizio;
- 5- Rispettare le norme e le direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale) del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), del I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) nonché a tutti i regolamenti e le disposizioni della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l' Arco) e di ogni altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione.

Articolo 9 – Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni

- 1- La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa morte.
- 2- Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili agli associati.

Articolo 10 – Recesso, Esclusione e perdita della Qualità di Associato

- 1- La qualifica di socio si perde per dimissioni scritte, per morosità e per radiazione. Ogni associato può recedere volontariamente con efficacia immediata dall'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal consiglio direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può più essere ammesso.
- 2- Ciascun Associato è tenuto ad inviare tassativamente entro la data indicata dalla segreteria dell'anno precedente la quota annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria. L'invio della quota costituisce domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Associazione. I soci morosi perdono la qualifica di Socio quando la morosità si protragga per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa e sono tenuti al pagamento della tassa per ritardata iscrizione FITARCO.

TITOLO III

LA STRUTTURA

Articolo 11 – Organi sociali

- 1- L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
- 2- Sono organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea Generale degli Associati;
 - Il Presidente;
 - Il Consiglio direttivo;
 - L'organo di revisione (collegio dei revisori dei conti o il revisore unico) qualora istituito.

Articolo 12 – L’Assemblea degli Associati

- 1- L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati, è l’organo sovrano dell’associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l’organo direttivo sottopone alla sua approvazione.
- 2- Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli Associati, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota sociale, nonché gli associati minorenni tramite il genitore o l’esercente la potestà genitoriale.
- 3- Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato.
- 4- La rappresentanza può essere conferita per iscritto, anche in calce all’avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall’Associazione. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. La stessa persona può rappresentare al massimo un altro associato.
- 5- Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e le materie all’ordine del giorno.
- 6- La convocazione verrà diramata almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione mediante il sito web associativo, e/o mezzo posta ordinaria e/o mezzo posta elettronica e/o pec, e/o affissione di avviso nelle sedi frequentate dai soci e/o tramite canali social media.
- 7- L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.
- 8- L’Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio annuale per l’approvazione del bilancio di esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto; in quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente. Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità. Si applica l’art. 2373 del Codice civile, in quanto compatibile.
- 9- L’assemblea straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per necessità o iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo.
- 10- La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal consiglio direttivo, può essere richiesta da un decimo degli associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta.
- 11- L’assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per i soci assenti o dissenzienti.
- 12- Per quanto riguarda il diritto di voto si rimanda a quanto stabilito dall’art. 7 del presente statuto.
- 13- L’assemblea ordinaria delibera in merito a:
 - Approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale da deliberare entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale;
 - Nomina il Presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
 - Nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell’organo di controllo;
 - Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera sulla decadenza ed esclusione degli Associati proposte dal consiglio direttivo;
 - Determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali;

- Individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'associazione;
 - Determinazione, su proposta del consiglio direttivo, delle quote associative annuali;
 - Acquisto e trasformazione di beni immobili, loro eventuale alienazione o affitto in tutto o in parte;
 - Qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente statuto, o dalla legge o dalla competenza dell'assemblea straordinaria.
- 14- L'assemblea straordinaria delibera in merito a:
- Modifiche statutarie;
 - Trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
 - Sui diritti reali immobiliari;
 - Sulla elezione del consiglio direttivo decaduto;
 - Su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservato dalla legge o dal presente statuto.
- 15- Salvo quanto previsto dal previsto statuto all'art. 28, le assemblee Ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o indiretta, dei due terzi degli aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.
- 16- L'assemblea degli associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure in sua mancanza dal Vicepresidente, assistito da un segretario nominato dall'assemblea. Al Presidente spetta la verifica per l'ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione dell'adunanza e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti e firmati dal segretario e controfirmati dal Presidente e, se nominati, dagli scrutatori.
- 17- L'assemblea si esprime per voto palese.
- 18- È fatta a scrutinio segreto l'elezione dei componenti del consiglio direttivo e per argomenti di particolare importanza su decisione del Presidente; in questo tipo di votazione il presidente nomina fino a cinque dei presenti associati con funzione di scrutatori

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

- 1- Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione responsabile della gestione dell'Associazione cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa; è composto da un minimo di 4 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea degli associati, ivi compreso il Presidente. Nella sua prima riunione il consiglio direttivo elegge il vicepresidente, il Dirigente responsabile, il segretario e il tesoriere; queste ultime due cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
- 2- Il consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, e che non rivestano nessuna carica politica, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI, del CIP, o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali, ed esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

- 3- È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
- 4- Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative. Pertanto, il consiglio direttivo deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'associazione e potrà anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per i singoli atti o negozi o per determinare categorie di atti.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- Procede alla convocazione dell'assemblea degli associati da indire almeno una volta all'anno e all'esecuzione delle sue delibere; Convoca l'assemblea straordinaria secondo quanto stabilito dal presente statuto;
- Indice, ogni quadriennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo statuto;
- Elegge tra i suoi componenti il vicepresidente, il segretario/tesoriere;
- Delibera sull'ammissione degli associati;
- Delibera sulla decadenza e sull'esclusione degli associati da ratificare in Assemblea Ordinaria;
- Predisporre il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea degli associati; nonché presenta il resoconto dell'attività sportiva;
- Decide sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- Delibera l'ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- Stabilisce il programma di attività dell'associazione;
- Adotta provvedimenti disciplinari e di radiazione se necessari;
- Istituisce commissioni tecniche, sportive e gruppi di studio;
- Stabilisce e delega poteri di firma;
- Delega in parte le sue funzioni ad uno o più componenti;
- Nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D. Lgs. 36/2021
- Delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
- Delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
- Delibera le metodologie e i criteri per il rimborso di eventuali spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali e quelle relative alle prestazioni sportive dei volontari.
- Controlla la gestione finanziaria dell'Associazione;
- Provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni all'espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, articolo 16, D Lgs. 39/2021

- Apre rapporti con gli istituti bancari, può contrarre assicurazioni, stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita di macchine, di fornitura, di appalto, di permuta; può sottoscrivere contratti di mutuo e finanziamento per il buon funzionamento del sodalizio;
 - Stabilisce le norme per l'uso di impianti, attrezzature materiale artistico;
 - Nominare il rappresentante dei Tecnici e il rappresentante degli Atleti;
 - Nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societarie e pratica sportiva;
 - Compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea dei soci:
- 5- Il Presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo ogni qualvolta ravvisi l'opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, fissando l'ordine del giorno e adoperandosi affinché tutte le informazioni necessarie vengano fornite a tutti i consiglieri:
 - 6- La convocazione è fatta almeno 10 giorni prima della riunione con lettera raccomandata AR e/o a mezzo e-mail, fax, a mezzo canale social media ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.
 - 7- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente o in sua assenza del Vicepresidente. Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.
 - 8- Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
 - 9- Il membro del consiglio direttivo che, senza giustificato motivo, risulta assente per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.
 - 10- Se uno o più consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio e di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'associazione, si applica l'art. 2391 del codice civile, in quanto incompatibile.
 - 11- Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, i rimanenti provvederanno all'integrazione con il subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria del consiglio stesso.
 - 12- Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto; il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente; al verificarsi di tali eventi dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo consiglio direttivo; fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
 - 13- Tutte le cariche sociali sono espletate puramente a titolo GRATUITO.

Articolo 14 – La rappresentanza Legale

La rappresentanza legale dell'associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente.

Articolo 15 – Obblighi di comunicazione

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'associazione devono essere comunicate tempestivamente alla Federazione Italiana di Tiro con L'Arco od altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale. L'associazione sportiva dilettantistica si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'Articolo 6.3 D Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 16 – Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente del consiglio direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto degli altri dell'autonomia degli altri organi sociali. Viene eletto dall'assemblea dei soci con la maggioranza dei voti presenti/rappresentati, dura in carica per un quadriennio ossia per la stessa durata del consiglio direttivo. Il Presidente sceglie nell'ambito del consiglio direttivo un Vicepresidente per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con i terzi. Sono compiti del presidente:

- Convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- Firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea degli associati;
- Convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee;
- Sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'Assemblea degli associati;
- Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione;
- Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'associazione.

in caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'assemblea di nomina del suo successore che deve essere convocata dal consiglio direttivo nella prima riunione e da espletarsi nel termine di trenta giorni. In caso di assenza o impedimento il presidente viene sostituito dal vicepresidente. Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

Articolo 17 – Segretario e Tesoriere

- 1- Le funzioni di segretario e di tesoriere possono essere conferite alla stessa persona.
- 2- Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal Vicepresidente.
- 3- Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal Vicepresidente.
- 4- Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
- 5- Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 18 – L’Organo di Revisione

- 1- L’organo di revisione può essere eletto dall’Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica quattro anni.
- 2- L’organo di revisione collegiale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti
- 3- L’organo di revisione in particolare:
 - Verifica l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
 - Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e delle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
 - Si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
- 4- Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
- 5- Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss, del codice civile.

Articolo 19 – I Tesserati

- 1- I tesserati (da non confondere con i soci) sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’associazione è affiliata e sono rappresentati da:
 - Atleti;
 - Dirigenti sociali e soci di società affiliate;
 - Giudici/arbitri
 - Dirigenti
 - Tecnici, istruttori
 - Altri tesserati alle federazioni ed enti a cui l’associazione è affiliata.
- 2- L’associazione, con l’affiliazione alle Federazioni ed altri Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità previste per i propri soci.
- 3- I tesserati alle Federazioni ed altri Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, in analogia con i soci dell’associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
- 4- Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso e quello del genitore o soggetto esercitante la patria potestà parentale.
- 5- Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36 /2021

Articolo 20 – Rappresentante degli atleti e dei tecnici

Il Presidente, coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni e dei tecnici, per l’individuazione, tramite elezione, del rappresentante atleti/e e del rappresentante dei tecnici. I Rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo della FITARCO.

TITOLO IV
PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 21- Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- Beni mobili ed immobili di proprietà;
- Beni d'uso e attrezzature;
- Eventuali fondi di riserva o accantonamento;
- Entrate delle quote associative, determinate annualmente dal consiglio direttivo,
- Contribuzioni o donazioni dei soci, privati o enti,
- Entrate derivanti dalle ulteriori attività connesse all'attività istituzionale,
- Eventuali sovvenzioni del CONI, del CIP, della Società Sport e Salute spa, delle Federazioni Sportive Nazionali, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Tutti i beni facenti parte del patrimonio devono risultare da un registro inventario che deve essere aggiornato all'inizio di ogni anno in concomitanza con la presentazione del bilancio consuntivo. In tale occasione entreranno a far parte del patrimonio i beni acquistati in corso d'anno mentre ne saranno radiati i beni non più idonei alla funzione.

Articolo 22- Bilancio e Rendiconto Economico-Finanziario

L'esercizio associativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo redige e delibera annualmente il bilancio dell'associazione che deve essere presentato all'assemblea degli associati per l'approvazione entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce:

il bilancio dell'associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal consiglio direttivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso. I libri dell'associazione saranno quelli previsti dalla normativa vigente per le associazioni senza scopo di lucro.

Articolo 23 – Utili e Avanzi di Gestione

- 1- In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti per le finalità statutarie o per l'incremento del proprio patrimonio.
- 2- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi di riserve ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 3- Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D. Lgs. 112/2017

Articolo 24 – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Articolo 25 – Pubblicità e trasparenza

Il consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali ed ai libri sociali obbligatori. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione degli associati; le richieste di accesso alla documentazione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione.

TITOLO V

VOLONTARI

Articolo 26 – Prestazioni Sportive dei Volontari

- 1- Sono ammesse le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo dal beneficiario.
- 2- Si sottolinea un preciso perimetro entro il quale possono essere svolte le prestazioni sportive dei volontari all'interno dell'Associazione che è quello delle proprie attività istituzionali che sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
- 3- Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, al viaggio e al trasporto comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
- 4- Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività.
- 5- È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare i volontari per la responsabilità civile verso i terzi, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 27 – Modifiche Statutarie

- 1- Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, in prima convocazione con la presenza diretta o per delega dei due terzi degli aventi diritti al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. La convocazione

- dell'Assemblea dovrà contenere per esteso la proposta di modifica di statuto. Per la rappresentanza per delega si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 12 del presente statuto.
- 2- Le proposte di modifica dello statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate:
 - Dal Consiglio Direttivo che, in questo caso, dovrà indire, di propria iniziativa, l'Assemblea Straordinaria degli Associati;
 - Da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto, che dovranno sottoporle al Consiglio Direttivo. Quest' ultimo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Straordinaria degli Associati, che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi all'indizione stessa.
 - 3- Le modifiche dello statuto diventano esecutive a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati.

Articolo 28 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. Copia del verbale dell'Assemblea straordinaria concernente lo scioglimento dell'associazione e della situazione patrimoniale deve essere inviato per conoscenza alla FITARCO. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi di competenza

Articolo 29 – Liquidazione

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-12 disp. Att. Cod. civ. Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, oppure in caso di mancanza totale degli associati il Consiglio Direttivo, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso presidente del tribunale con provvedimento non soggetto a reclamo. I liquidatori deliberano a maggioranza. Nel caso in cui vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, degli associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

Articolo 30 – Devoluzione del Patrimonio Residuo ai fini Sportivi

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D. Lgs. 36/2021 ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 31 – Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, definiti dal suo statuto e dai regolamenti che ne discendono.




Articolo 32 – Regolamenti Interni


Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, il Consiglio Direttivo può approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti gli Associati

Articolo 33 – Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della FITARCO a cui l'associazione è affiliata, le disposizioni dell'ordinamento sportivo e in subordine le norme del Codice Civile e le disposizioni vigenti di settore.

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso. Il presente statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 13 novembre 2023.

(PRESIDENTE)	<u>GORBBO FIORINO</u>
(VICEPRESIDENTE)	<u>BRUGNARO MASSIMO</u>
(SEGRETARIO)	<u>BRUGNARO MASSIMO</u>



**Associazione Sportiva Dilettantistica
Arcieri Villa Guidini**

Sede: Via Giuseppe Mazzini, 16/A – 31059 Zero Branco (TV)
C.F. 94090540264 - P. IVA 04193620269

Verbale dell'Assemblea straordinaria

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di novembre presso Villa Guidini, alla Via G.B. Guidini, 52 31059 - Zero Branco (TV). alle ore 20:30 si è riunita, in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Villa Guidini per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto Sociale alla luce delle nuove disposizioni previste dal D.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. (Riforma dell'ordinamento sportivo);
2. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza dell'Assemblea su designazione unanime degli associati ed ai sensi del vigente Statuto il Sig. Gobbo Fiorino, che chiama a fungere da Segretario il Sig. Brugnaro Massimo, il quale ringrazia e accetta. Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante le modalità previste dal vigente statuto sociale e che sono presenti in proprio e per delega n. 20 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra agli Associati le ragioni per cui si rende necessario adeguare lo statuto dell'Associazione in riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

Successivamente il Presidente, sottoponendo all'assemblea il nuovo testo dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A), procede a dare integrale lettura, articolo per articolo, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto. Pertanto, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

Dopo ampia discussione l'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole degli Associati che rappresentano 42 dei presenti in proprio e per delega e precisamente:

✓ associati favorevoli:	<u>20</u>
✓ associati dissenzienti:	<u>/</u>
✓ associati astenuti:	<u>/</u>



Pec: 06075@pec.ftarco.it E-mail: info@arcierivillaguidini.it Sito: www.arcierivillaguidini.it
5 PER MILLE, Inserisci il nostro Codice Fiscale: **94090540264** nella TUA Dichiarazione dei Redditi
Coordinate bancarie IT BBAN: IT42 2087 4962 2200 0000 0175 430



**Associazione Sportiva Dilettantistica
Arcieri Villa Guidini**

Sede: Via Giuseppe Mazzini, 16/A – 31059 Zero Branco (TV)
C.F. 94090540264 - P. IVA 04193620269


con dichiarazioni di voto espresse per alzata di mano, in proprio e per delega, il tutto come esso Presidente accerta e dichiara,


DELIBERA

- a. di approvare tutto quanto proposto dal Presidente e di cui al punto 1) all'ordine del giorno e quindi di:
 - ✓ di approvare, in considerazione delle corrispondenti modifiche al testo dello statuto illustrato e letto dal Presidente, il nuovo statuto Sociale che si allega sotto la lettera "A", redatto in base alle nuove disposizioni previste dal D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. (Riforma dell'ordinamento sportivo) che, pertanto, nella sua redazione aggiornata risulta composto di numero trentatré (33) articoli.
- b. di dare mandato al Presidente di fare tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione alla delibera adottata, anche alla luce della operatività della normativa prevista dal D.lgs 36/2021 e ss.mm. ii e degli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:
 - ✓ registrazione del verbale e dello statuto presso l'Agenzia delle entrate, beneficiando il sodalizio del riconoscimento di associazione sportiva dilettantistica giusta iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
 - ✓ trasmissione del verbale e statuto agli Organismi sportivi affilianti per l'aggiornamento dei dati.
- c. di dare mandato al Presidente di apportare eventuali variazioni qualora richieste dall'Ente Affiliante ai fini degli adempimenti di legge e ai fini dell'iscrizione e/o deposito al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Tutti i presenti vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario


Il Presidente




Pec: 06075@pec.fitarco.it E-mail: info@arcierivillaguidini.it Sito: www.arcierivillaguidini.it
5 PER MILLE, Inserisci il nostro Codice Fiscale: **94090540264** nella TUA Dichiarazione dei Redditi
Coordinate bancarie IT BBAN: IT42 2087 4962 2200 0000 0175 430



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg. to il **14 NOV. 2023** di N. **3118** Pr. Iv. S. 3^a

Esatti € *breuk*

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO



M. Casadoro

[Handwritten signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO
UFFICIO TERRITORIALE DI TREVISO
VIA ...